



TRIBUNALE DI [REDACTED]  
III SEZIONE CIVILE

Il giudice a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 78-2023;  
Letto il ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ai sensi dell'art.  
67 CCII da c.f. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED], [REDACTED], c.f.  
[REDACTED], residenti in [REDACTED];

letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della  
Crisi avv. Cristiano La Marca ed esaminata la documentazione allegata;

viste le memorie e documenti integrativi nonché i chiarimenti resi;

ritenuto che i coniugi ricorrenti possano essere qualificati consumatori ai sensi dell'art.  
2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persone fisiche, impiegate con contratto a tempo  
indeterminato, che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale  
e sono per l'appunto gravati da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di  
sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;  
ritenuto in via conclusiva che la domanda è ammissibile;

rilevato che i ricorrenti non sono titolari di beni immobili e la sola Fioretti è titolare di  
beni mobili registrati (due auto) di alcun valore attesa la vetustà;

rilevato che l'originario piano prevedeva il pagamento dell'esposizione debitoria  
indicata nella relazione del gestore in 6 anni e 3 mesi, con rate mensili di euro 563,00  
e precisamente il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati nonché  
il pagamento nella misura del 40% di quelli chirografari;

rilevato che con decreto reso in data 10.1.2024 è stata disposta la pubblicazione dalla  
domanda e della relazione del gestore nell'area dedicata alle procedure da  
sovraindebitamento del sito web del Tribunale nonché la comunicazione a tutti i  
creditori;



rilevato che come attestato dal gestore nella relazione del 13.2.2024 entro i termini di cui all'art. 67 comma 3 CCII, l'ADER si è limitata a precisare il proprio credito senza contestare il piano; W.D.S. S.p.A si limitava a comunicare l'avvenuta distrazione delle spese in favore del legale del proprio credito, la sola Capital fin s.p.a. contestava la convenienza del piano proposto, richiedendo il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito e la opponibilità delle cessioni di credito alla presente procedura.; Rilevato che a seguito delle osservazioni pervenute l'OCC ha esposto che il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.1 c.c. non può essere riconosciuto in favore della Capital fin s.p.a. riguardando esclusivamente il rapporto lavoratore/datore di lavoro e con la cessione del credito non può ritenersi che il lavoratore si sia privato del proprio credito e, inoltre, che lo stesso legislatore all' art. 67, comma 3, C.C.I.I. prevede la possibilità di falciare anche i crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessioni stipendiali.

Nella medesima relazione ha apportato quale modifica migliorativa al piano, l'aumento della rata mensile a favore dei creditori ad euro 700,00 con conseguente aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari al 57,46% secondo il piano illustrato a pagina 2 e ss della relazione depositata il 19.2.2024.

considerato che con relazione del 19.3.2024 il gestore ha rappresentato di aver ricevuto dalla Regione Campania la precisazione del credito nei confronti di [REDACTED] per la somma complessiva di €1.844,55, di cui previa modifica del solo passivo, si prevede il pagamento integrale trattandosi di credito in privilegio;

ritenuto di dover condividere quanto esposto dal gestore in merito alle osservazioni mosse da Capital fin s.p.a. atteso il disposto del comma 3 dell'art. 67 ccii, per cui le stesse non appaiono ostative alla omologa;

Ritenuto, che a seguito della omologa e della conseguente inefficacia delle trattenute mensili gravanti sullo stipendio nonché alla luce della documentazione in atti e della attestazione contenuta nella relazione del gestore che il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispongono il ricorrente, detratto l'importo necessario al



sostentamento della famiglia come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta;

Visto l'art. 70 comma 7 ccii.

#### OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], e [REDACTED], c.f. [REDACTED], residenti in  
[REDACTED];

#### DISPONE

Che la presente sentenza, sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni

Che i ricorrenti compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ed esegua i pagamenti nella misura, nei tempi e modalità ivi indicate;

Che il gestore avv. Cristiano La Marca vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice, ove necessario.

la sospensione delle trattenute mensili sulla busta paga dei ricorrenti;

Dichiara chiusa la procedura.

[REDACTED], 20.6.2024

Il Giudice  
dott. Valentina Vitulano

